

DISPOSIZIONE del 13/10/2021

| PROT. N. | 2009 | |
|----------|------|--|
| PROT. N. | 2003 | |

Visto il d.l. 127 del 21.9.2021 (allegato A);

ritenuto che, al fine di assicurare una vigilanza più capillare ed effettiva dei controlli sul possesso della "certificazione verde" da parte del personale, sia necessario mutuare la struttura reticolare corrispondente all'attuale articolazione di uffici e cancellerie già istituita e strutturata con precedente disposizione prot. n. 1825 del 22.10.2020 (allegato B), mediante la quale erano stati individuati alcuni "referenti Covid 19" allo scopo di incrementare il livello di sorveglianza sul rispetto delle condizioni di sicurezza all'interno della sede;

ritenuto, altresì, che la soluzione organizzativa allora individuata si configura tutt'ora, con riferimento alle attuali esigenze di presidio sulla effettiva osservanza dell'obbligo richiamato dalla normativa predetta, come la più appropriata in quanto peculiarmente idonea ad assicurare un modello di controllo agile ancorché diffuso su tutto il personale in forza all'ufficio;

SI DISPONE QUANTO SEGUE

I referenti COVID individuati sulla base della disposizione prot. n. 1825 del 22.10.2020 (e dalla successiva disposizione contenuta nell'allegato C cne, prenuento ano la tempore all'interno dell'organizzazione del lavoro, modifica la n. 1825) sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825) sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825) sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825) sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825) sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825) sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825) sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825) sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825) sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825) sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825) sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825) sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825) sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825) sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825) sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825) sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825 sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825 sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825 sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825 sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825 sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825 sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825 sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825 sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825 sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825 sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825 sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825 sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825 sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1825 sono preposti all'espletamento dei lavoro, modifica la n. 1 controlli sul possesso della "certificazione verde" del personale secondo lo schema definito nell'allegato D.

I controlli verranno esercitati quotidianamente nella faccia.

I controlli verranno esercitati quotidianamente nella fascia oraria antimeridiana, dai referenti stessi su tutto il personale elencato dallo schema predetto mediante i dispositivi che verranno resi disponibili.

Il controllo sul possesso della certificazione verde da parte dei referenti verrà esercitato, secondo le esse cadenze temporali, dal dirigente presso l'Ufficio del personale.

Ci si riserva, con riferimento ad esigenze sopravvenute che dovessero eventualmente manifestarsi, integrare il presente elenco con l'indicazione di ulteriori nominativi in qualità di preposti al controllo.

Si comunichi il presente provvedimento al Prefetto, al Sindaco, al Direttore Provinciale della ASL, a tutti i Giudici Togati e Onorari, al Procuratore della Repubblica, ai Responsabili di uffici e cancellerie, a tutto il personale amministrativo, a tutti gli uffici ubicati all'interno del Palazzo di Giustizia, alle R.S.U. ed OO.SS. e se ne disponga la pubblicazione sul sito web del Tribunale

Il Dirigente

Il Presidente F.F.

Eugenio Maria Turco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127.

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie:

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da CO-VID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale»;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da CO-VID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, di estendere l'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus

SARS-CoV-2, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo altresì misure volte ad agevolare la somministrazione di *test* per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e ad adeguare le previsioni sul rilascio e la durata delle certificazioni verdi COVID-19:

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di adottare ulteriori misure di sostegno per il corretto svolgimento di attività sportive, nonché di verificare l'andamento dell'epidemia da COVID-19 al fine di adeguare le misure per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 nello svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, per la pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quater è inserito il seguente:

«Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico). — 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.




- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
- 4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
- 5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
- 7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
- 8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

- 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
- 10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.
- 11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.
- 12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.
- 13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 2.

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari

- 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quinquies, come introdotto dall'articolo 1, è inserito il seguente:
- «Art. 9-sexies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari). 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
- 2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde CO-VID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
- 3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.
- 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato onorario.



- 5. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5, dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.
- 6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.
- 7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies.
- 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.».

Art. 3.

Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato

- 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:
- «Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
- 4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

- 5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
- 6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
- 7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
- 8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
- 9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.
- 10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.».

Art. 4.

Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «fino al 30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono altresì tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.

1-ter. L'applicazione del prezzo calmierato, è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti al protocollo d'intesa di cui al comma 1.».

2. All'articolo 34, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi 9-quater e 9-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

«9-quater. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decretolegge n. 105 del 2021, e secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della salute, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente incrementate.

9-quinquies. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse di cui al comma 9-quater alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro del prezzo calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui al comma 9-quater secondo le medesime modalità previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera *a*) e 2, pari a 115,85 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-quater, e per 105,85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Art. 5.

Durata delle certificazioni verdi COVID-19

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «da SARS-CoV-2» sono inserite le seguenti: «e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute,»;

b) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.»;

c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima somministrazione»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera c-bis), che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.».

Art. 6.

Misure urgenti per lo sport

1. Le somme trasferite a Sport e Salute s.p.a per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19 di cui all'articolo 44 del



decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50 per cento al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il restante 50 per cento al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale» di cui all'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 7.

Contact center Green pass

- 1. All'articolo 1, comma 621-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al primo periodo:
- 1) le parole «La competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della salute»;
- 2) dopo le parole «dalla legge 17 giugno 2021, n. 87», sono aggiunte le seguenti: «, quale servizio supplementare rispetto a quello di *contact center* reso in potenziamento del Servizio 1500-numero di pubblica utilità, di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 marzo 2020, n. 645, anche ai fini dell'eventuale integrazione dei rapporti negoziali in essere»;
- b) al secondo periodo, le parole «1 milione» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni».
- 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera b) pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 8.

Disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative

1. Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, in vista dell'adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

Art. 9.

Disposizioni di coordinamento

1. All'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «e 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 9-bis, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies».

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazio-

Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico

CARTABIA, Ministro della giustizia

Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

21G00139





Tribunale di Viterbo

DISPOSIZIONE del 27/10/2020

PROT. N. 1825

Visti gli esiti della riunione con R.S.P.P. e Medico Competente, tenutasi in data 24.9.20 presso la Presidenza del Tribunale di Viterbo, all'esito della quale sono state fornite ulteriori indicazioni e trasmesso un documento di proposta sulle prescrizioni da adottare con finalità di prevenzione del contagio da "Covid 19";

considerato che nelle proposte racchiuse all'interno del documento elaborato dalle figure sopra indicate risulta inserita la specifica raccomandazione (punto 12 della comunicazione stilata dal R.S.P.P.) secondo la quale "devono essere limitati al massimo gli spostamenti all'interno della sede, potendosi frequentare solo gli ambienti strettamente necessari allo svolgimento del proprio compito";

considerato, altresì, che, secondo quanto si evince specificamente nel verbale che riporta le indicazioni emerse nel corso del confronto, viene proposto, allo scopo di incrementare il livello di sorveglianza sul rispetto delle condizioni di sicurezza all'interno della sede, di nominare uno o più "referenti Covid 19", dando vita ad una rete che abbia il compito di presidiare l'effettiva osservanza di queste ultime;

ritenuto pertanto che per assicurare una vigilanza più capillare, effettiva ed efficace sia necessario allestire una struttura reticolare corrispondente all'attuale articolazione di uffici e cancellerie;

SI DISPONE QUANTO SEGUE

Sono individuati quali referenti COVID i nominativi sotto indicati, nella loro rispettiva qualità di soggetti preposti all'espletamento di funzioni di direzione e coordinamento:

Piano terra: Ufficio del Giudice di Pace:

Vilma Catteruccia, Funzionario giudiziario;

Ufficio Unep:

Francesco Vivaldo D'Angelo, Funzionario UNEP.

Piano primo: cancelleria del contenzioso Civile: Donatella Pontani, Direttore amministrativo;

Settore fallimenti e procedure concorsuali: Alessandro Monticelli, Direttore amministrativo;

Cancelleria della volontaria giurisdizione: Massimiliano Orlandi, Funzionario giudiziario;

Segreteria della Presidenza ed Ufficio del Personale: Nicoletta Ceccarelli, Funzionario giudiziario;

Corridoio stanze giudici civili: Eugenio Maria Turco, Presidente di Sezione;

Mauro Ianigro, Magistrato Vicario.

Piano secondo: ufficio Gip/Gup Francesco Rigato, Giudice coordinatore;

Lorena Gazzarri, Funzionario giudiziario.

Ufficio spese di Giustizia: Claudio Ticconi, Funzionario Giudiziario.

Cancelleria del dibattimento penale: Silvia Mattei, Giudice coordinatore;

Simonetta Nuvolone, Direttore amministrativo.

Ciascuno dei referenti predetti sarà titolare di compiti di vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza anti-covid 19 (segnatamente l'utilizzo effettivo di mascherine) con riferimento alle aree adiacenti la propria stanza o la cancelleria nell'ambito della quale si esplicano le proprie competenze di direzione e coordinamento; sarà tenuto, quanto ai responsabili di uffici e cancellerie, a vigilare sul concreto rispetto delle prenotazioni, concepite in funzione dell'obiettivo di evitare la creazione di assembramenti, e ad assicurare un controllo a campione della temperatura dei lavoratori soggetti alle proprie competenze di direzione e coordinamento, mediante i dispositivi già forniti (termo laser manuali).

Ci si riserva, al fine di completare l'elenco dei referenti sopra indicato, di richiedere agli ulteriori uffici ubicati all'interno del Palazzo di Giustizia i responsabili di riferimento ai fini dell'espletamento dei compiti sopra elencati.

Si comunichi il presente provvedimento al Prefetto, al Sindaco, al Direttore Provinciale della ASL, al Questore, al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, a tutti i Giudici Togati e Onorari, al Procuratore della Repubblica, ai Responsabili di uffici e cancellerie, a tutto il personale amministrativo, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, a tutti gli uffici ubicati all'interno del Palazzo di Giustizia, alle R.S.U. ed OO.SS. e se ne disponga la pubblicazione sul sito web del Tribunale

Viterbo, 20.10.2020

Il Dirigente del Tribunale

dente del Tribunale Maria Rosaria Covell

2



| DISPOSIZIONE del <u>13/00/</u> | 202 | ſ |
|--------------------------------|-----|---|
|--------------------------------|-----|---|

| PROT. N. | 2008 |
|----------|------|
| PROT. N. | 200 |

Vista la disposizione n. 1825 del 22.10.2020 e prendendo atto delle modifiche *medio tempore* intervenute in punto di organizzazione del lavoro;

ritenuto opportuno altresì, unitamente alla necessità di sostituire i referenti sulla scorta delle modifiche anzidette, prevedere dei criteri sostitutivi nell'eventualità dell'assenza dei referenti individuati in via principale;

SI DISPONE QUANTO SEGUE

Per il controllo del possesso della certificazione verde da parte dei tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013 risultano referenti in via principale i giudici Mauro Ianigro, Rita Cialoni ed Elisabetta Massini rispettivamente per il settore civile, l'Ufficio Gip/Gup e l'Ufficio del Dibattimento penale.

Per la cancelleria Gip/Gup il direttore Francesca Cassini è individuata quale referente in via principale in sostituzione del funzionario giudiziario Lorena Gazzarri.

Si indicano, inoltre, i nominativi ai fini delle rispettive sostituzioni nell'eventualità dell'assenza dei referenti individuati in via principale;

Ufficio del Giudice di Pace:

Cinzia Mezzetti, cancelliere, in sostituzione di Vilma Catteruccia, funzionario giudiziario;

Ufficio Unep:

Maria Cristina Viali funzionario UNEP, in sostituzione di Francesco Vivaldo D'Angelo, funzionario UNEP.

Cancelleria del contenzioso civile:

Enrico Maria Buzzi e Paolo Tagliolini in sostituzione di Donatella Pontani, direttore.

Settore fallimenti e procedure concorsuali:

Annunziata Porpora, cancelliere, in sostituzione di Alessandro Monticelli, direttore.

Cancelleria della volontaria giurisdizione:

Danna Lilita, cancelliere, in sostituzione di Massimiliano Orlandi, funzionario giudiziario.

Segreteria della Presidenza ed Ufficio del Personale:

Maria Paola Cuccagna, assistente giudiziario, in sostituzione di Nicoletta Ceccarelli, funzionario giudiziario.

Cancelleria Gip/Gup:

Lorena Gazzarri, funzionario giudiziario, e Domenico Picano, funzionario giudiziario, in sostituzione di Francesca Cassini, direttore.

Ufficio spese di Giustizia e Ufficio Recupero Crediti:

Chiara Scarvaglieri, funzionario Giudiziario, ed Alessio Luziatelli, funzionario Giudiziario, in sostituzione di Claudio Ticconi, funzionario Giudiziario.

Cancelleria del dibattimento penale:

Paola Romano, funzionario Giudiziario, Mauro Medori, funzionario Giudiziario e Laura Piccioni, funzionario Giudiziario, in sostituzione di Simonetta Nuvolone, direttore.

Quanto alle modalità di espletamento dei controlli, si richiamano le linee guida contenute nel D.P.C.M. 12.10.2021 reperibili sul sito WEB della Funzione Pubblica.

Si comunichi

Il Dirigente

olo Stavaen

Il Presidente F.F.

Eugenio Maria Tuko

| Cancelleria/Ufficio | Personale amministrativo |
|------------------------------------|--|
| | Referente: Nicoletta Ceccarelli, Funzionario Giudiziario |
| | Sostituto: Maria Paola Cuccagna, Assistente Giudiziario |
| Segreteria | |
| | Tutto il personale a qualsiasi titolo (formazione, volontariato) operante presso il |
| | Tribunale e gravitante presso la cancelleria/ufficio di riferimento |
| | Referente: Donatella Pontani, <i>Direttore</i> |
| | Sostituti: Enrico Maria Buzzi, Cancelliere |
| | Paolo Tagliolini, Cancelliere |
| Contenzioso Civile | |
| | Tutto il personale a qualsiasi titolo (formazione, volontariato) operante presso il |
| | Tribunale e gravitante presso la cancelleria/ufficio di riferimento |
| | Referente: Alessandro Monticelli, <i>Direttore</i> |
| | Sostituto: Annunziata Porpora, Cancelliere |
| <u> </u> | Southern Hilland and Sports, Carlothere |
| Fallimenti e procedure concorsuali | Tutto il personale a qualsiasi titolo (formazione, volontariato) operante presso il |
| | Tribunale e gravitante presso la cancelleria/ufficio di riferimento |
| | |
| | Referente: Massimiliano Orlandi, Funzionario Giudiziario |
| | Sostituto: Lilita Danna, Cancelliere |
| Volontaria Giurisdizione | • |
| Volontaria Giurisuizione | Tutto il personale a qualsiasi titolo (formazione, volontariato) operante presso il |
| | Tribunale e gravitante presso la cancelleria/ufficio di riferimento |
| | Referente: Francesca Cassini, <i>Direttore</i> |
| | Sostituti: Lorena Gazzarri, Funzionario Giudiziario |
| | Domenico Picano, Funzionario Giudiziario |
| | bonicines i leans, i anzionario diadiziano |
| GIP/GUP | Tutto il personale a qualsiasi titolo (formazione, volontariato) operante presso il |
| | Tribunalee gravitante presso la cancelleria/ufficio di riferimento |
| | |
| | Referente: Simonetta Nuvolone, <i>Direttore</i> |
| | Sostituti: Paola Romano, Funzionario Giudiziario |
| | Mauro Medori, Funzionario Giudiziario |
| Dibattimento | Laura Piccioni, Funzionario Giudiziario |
| | Tutto il necessale a suplainai titale (formanione valenterista) accessa una su |
| | Tutto il personale a qualsiasi titolo (formazione, volontariato) operante presso il |
| | Tribunale e gravitante presso la cancelleria/ufficio di riferimento |
| | Referente: Claudio Ticconi, Funzionario Giudiziario |
| | Sostituti: Chiara Scarvaglieri, Funzionario Giudiziario |
| | Alessio Luziatelli, Funzionario Giudiziario |
| Spese di Giustizia | |
| | Tutto il personale a qualsiasi titolo (formazione, volontariato) operante presso il |
| | Tribunale e gravitante presso la cancelleria/ufficio di riferimento |
| | Referente: Vivaldo Francesco D'Angelo, Funzionario UNEP |
| • | Sostituto: Maria Cristina Viali, Funzionario UNEP |
| | Southern Haria Gradina Yang I WILLIONANO ONEF |
| UNEP | Tutto il personale a qualsiasi titolo (formazione, volontariato) operante presso il |
| | Tribunale e gravitante presso la cancelleria/ufficio di riferimento |
| | Referente: Vilma Catteruscia, Europianaria Ciudiziania |
| | Referente: Vilma Catteruccia, Funzionario Giudiziario Sostituto: Cinzia Mezzetti, Cancelliere |
| | Joseph Carle Mc22Ctt, Carle Me Carle March |
| Giudice di Pace | |
| Giudice di Pace | Tutto il personale a qualciasi titolo (tormazione, volontariato) operante presso il |
| Gludice di Pace | Tutto il personale a qualsiasi titolo (formazione, volontariato) operante presso il Tribunale e gravitante presso la cancelleria/ufficio di riferimento |